



COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO
Provincia di Caserta

SINDACO
Autorità Sanitaria Locale

OGGETTO: Misure precauzionali atte a mitigare la diffusione della malattia infettiva COVID 19

ORDINANZA prot. n. 55 DEL 16/11/2020

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 9 marzo 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 2020;
VISTA l'Ordinanza n. 10 del 10.3.2020 del Presidente della Regione Campania;
VISTA l'Ordinanza n. 8 del 8.3.2020 del Presidente della Regione Campania;
VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020.
VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21/02/2020 N.2180 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e s.m.i;
VISTE le circolari del Ministero della Salute n. 4382 del 03.02.2020, n. 5443 del 22.02.2020, n. 5889 del 25.02.2020 e n. 6360 del 27.02.2020;
VISTA l'ordinanza del 21 febbraio 2020 del Ministro della Salute con la quale sono state adottate ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19;
VISTA la direttiva n. 1 del 25.02.2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione;
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.1 e n. 2/ 2020;
VISTO i successivi Decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri del 01 - 04 - 08 - 11 - 25 marzo 2020 e 10 - 26 aprile 2020 contenenti: "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n.6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile sull'intero territorio nazionale";
VISTO il DPCM 17 maggio 2020 e i relativi allegati;
CONSIDERATO che appare opportuno verificare, per quanto di propria competenza, le disposizioni contenute in detti provvedimenti, integrandole per quanto all'occorrenza in riferimento alle peculiarità comunali;
VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei

decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 1° agosto 2020, pubblicata in G.U., Serie Generale, n. 193 del 03 agosto 2020;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione del 26 giugno 2020 recante «Adozione del documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021»;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 n.17 del 24 luglio 2020;

RICHIAMATE le Ordinanze Sindacali e le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania in precedenza emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19

VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.69 del 31 agosto 2020 e n. 71 del 09/09/2020 emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19;

VISTO il DPCM 7 settembre 2020;

RILEVATO che la proroga dello stato di emergenza impone ancora una volta la piena attuazione delle misure e prescrizioni volte al contenimento della diffusione del virus;

TENUTO CONTO dei report giornalieri pervenuti allo scrivente in qualità di Autorità Sanitaria Locale dal Dipartimento di Prevenzione e sicurezza dell'ASL CE che indicano un numero rilevante di contagi registrati nel territorio comunale, la maggior parte dei quali asintomatici, e dei gravissimi rischi connessi alla diffusione di eventuali contagi negli ambienti scolastici;

ATTESO che nonostante le misure di prevenzione abbiano permesso un controllo efficace dell'infezione, ad oggi, comunque, l'esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste ancora una diffusione del virus;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Campania n.ri 72 del 24 settembre 2020, pubblicata sul BURC in pari data, e n.73 del 25 settembre 2020 e n.74 del 27 settembre 2020, pubblicate sul BURC nella data di adozione.

VISTO il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07/10/2020 che ha prorogato lo Stato di Emergenza per il COVID 19 fino al 31/01/2021.

VISTO il DPCM del 03/11/2020,

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Campania.

VISTO il Decreto del Ministro della Salute del 13/11/2020 con il quale è stato stabilito che la Regione Campania è zona rossa.

VISTE le dimensioni del fenomeno epidemico degli ultimi giorni, per fini meramente prudenziali e precauzionali, sono necessarie alcune direttive atte a mitigare la diffusione della malattia infettiva.

VISTO l'art. 50 del D.lgs 267/2000

Per i motivi sopra esposti, inoltre

ORDINA

1. Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali del personale incaricato di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità.
2. E' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
3. Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone, tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno di 1 metro.
4. Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, salvo quelle riconosciute dal CONI o CIP.
5. E' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno di 1 metro.
6. Nelle pubbliche amministrazioni, quindi anche nel Comune di San Felice a Cannello, nelle aree di accesso alle strutture, in tutti i locali aperti al pubblico è necessario ridurre l'affluenza agli sportelli al fine di poter mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno di 1 metro.
7. A tutti gli esercizi commerciali alimentari e quelli autorizzati ad essere aperti dal Decreto del Ministero della Salute del 13/11/2020, è fatta raccomandazione ad effettuare interventi di sanificazione/disinfezione anche in forma autonoma, o rivolgendosi a ditte specializzate con lo specifico utilizzo di disinfettanti a base di candeggina/ cloro/ solventietanolo al 75%/ acido periacetico/cloroformio, secondo quanto previsto dal punto 6 del decalogo del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità. L'effettuazione di tali interventi dovrà essere dimostrata semplicemente esibendo la fattura della ditta intervenuta o degli scontrini di acquisto, e/o recipienti contenenti prodotti, qualora la sanificazione venga fatta in modo autonomo. In quest'ultimo caso occorrerà produrre idonea autocertificazione da apporre all'ingresso dei locali che varrà come vera e propria attestazione del rispetto della presente ordinanza sindacale, che si allega.
8. La chiusura delle Ville Comunali fino al 03/12/2020.
9. Da domani 17/11/2020 gli uffici comunali saranno chiusi al pubblico. Sarà comunque garantita la prestazione dei seguenti servizi essenziali: Stato Civile (nascita e morte) e Carte di identità, per i quali si garantisce l'apertura il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle 12.00 ed i servizi di reperibilità per le restanti fasce orarie. Per qualsiasi altro servizio dovrà essere comprovato il reale ed effettivo stato di necessità, ma ogni attività deve essere preventivamente prenotata con l'Ufficio preposto, al fine di evitare inutili file ed assembramenti inviando una pec al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.sanfeliceacannello.ce.it o telefonando **Centralino: 0823 753711**.
10. I servizi di Polizia Municipale saranno svolti regolarmente.

11. E' sospeso il mercato settimanale del lunedì fino al 3.12.2020, fatta eccezione per le categorie commerciali autorizzate dal decreto del Ministro della Salute del 13/11/2020.
12. Sono sospesi i matrimoni civili fino al 03/12/2020.
13. Fermo restando la sospensione della didattica in presenza per tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado fino al 24/11/2020, facendo eccezione per gli alunni che hanno bisogni educativi speciali e/o con disabilità, per i quali è consentita la didattica in presenza, previa valutazione dell'Istituto Scolastico.
14. Nelle aree pubbliche o aperte al pubblico del territorio comunale di San Felice a Cancelli in tutte le ore del giorno è fatto divieto assoluto di fumare, data l'incompatibilità di tale azione con l'uso della mascherina.

E' fatto obbligo, tra l'altro:

- di rilevare la temperatura corporea dei dipendenti ed utenti degli uffici pubblici ed aperti al pubblico e di impedire l'ingresso, contattando il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, laddove venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 °C;
- coloro che avranno accesso agli uffici comunali dovranno essere identificati a mezzo di idoneo documento di identità, e la rilevazione e conservazione dei dati sarà messa a disposizione dell'Autorità Sanitaria, ove richiesto;
- di indossare la mascherina negli uffici comunali. L'obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei sei anni, per i portatori di patologie incompatibili con l'uso della mascherina;
- di assicurare la presenza di dispenser di gel e/o soluzioni igienizzanti, subordinando l'accesso ai locali comunali alla previa igienizzazione delle mani e al riscontro di temperatura inferiore a 37,5°C;

SI RACCOMANDA INOLTRE

Di osservare le seguenti misure igienico-sanitarie:

1. Lavarsi spesso le mani, mettendo a disposizione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenimento, nei contatti sociali, della distanza di sicurezza interpersonale di almeno di 1 metro;
5. igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività lavorativa;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

9. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool;

DISPONE

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva è resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, nonché al Sito Istituzionale dell'ente.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa al Dipartimento e Sicurezza e Prevenzione ASL Caserta,

Alla Regione Campania

Alla Prefettura di Caserta

Al locale Comando di Polizia Municipale

Al locale Comando Stazione Carabinieri

Fa obbligo

Al Comando della Polizia Municipale di porre in essere tutti i controlli necessari per la salvaguardia della pubblica incolumità e del rispetto dei dettami della presente Ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente o ricorso Straordinario al Capo dello Stato, dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dalla residenza Municipale, li 16/11/2020



IL SINDACO

Giovanni Ferrara